

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 39

(Cumulabilità dei benefici e controlli)

- 1.** I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
- 2.** Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autorità competenti.